



## AREA ANAGRAFE ECONOMICA

### SETTORE IMMISSIONE DATI E PRODOTTI REGISTRO IMPRESE

Oggetto: Il principio *tempus regit actum* in tema di procedure fallimentari

#### Nota informativa n° 4/2007

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 15.3.2007 ha chiarito quali disposizioni si applichino per le procedure fallimentari aperte anteriormente al 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. 05/2006, per quanto attiene principalmente alle incapacità civili derivanti dal fallimento.

Il predetto Ministero, interpellato in ordine all'interpretazione della portata applicativa dell'art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5, che ha abrogato l'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, che istituiva il registro dei falliti, ha precisato quanto segue:

*"L'art. 47 cit., nell'abrogare il precedente art. 50 del R.D. n° 267/1942, non ha previsto alcuna efficacia retroattiva della disposizione, né tantomeno il D. Lgs. n° 5/2006 contiene alcuna disciplina transitoria..."*

*Invero l'art. 150 ("disciplina transitoria") prevede solo che i ricorsi per dichiarazioni di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, con ciò confermando la applicabilità ex nunc della nuova disciplina.*

*Si ritiene, pertanto, che gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo continuino ad applicarsi secondo quanto indicato nella precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimenti per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge"*

Ciò significa che, per i fallimenti dichiarati in regime della normativa precedente –cioè fino al 16 luglio 2006 - permane la necessità di ottenere la riabilitazione.

Allo stesso modo si è espresso il Tribunale Fallimentare di Torino in data 27.3.2007 nella sentenza depositata in cancelleria in data 5.4.2007, dove il medesimo ha affermato che *"a fallimento governato, nella sua generalità, dalla «vecchia» legge corrisponderà il «vecchio» corollario e cioè la riabilitazione civile; mentre a fallimento (e soltanto a fallimento) governato dalla «nuova» legge corrisponderà il nuovo corollario, vale a dire l'istituto dell'esdebitazione"* e pertanto per i soggetti dichiarati falliti prima del 16.7.2006 *"la*

*ritenuta sopravvivenza dell'istituto della riabilitazione può determinare ora solo un ulteriore miglioramento della posizione del fallito, ... specie in correlazione con la previsione dell'art. 241 l.f. con quelle attinenti al casellario giudiziale, ovvero per i profili di carattere morale che si possono ricollegare alla pronuncia stessa ...".*

Infine, per completezza si evidenzia che il medesimo Tribunale Fallimentare ha rilevato che il registro dei falliti non è più da ritenersi giuridicamente esistente in forza del D.Lgs. n° 5/2006.

Torino, 11 aprile 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Anna NICOLA